

Imballaggi (con o senza deposito)

Edizione 2012

Valida a partire dal 1° maggio 2018

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione Norme e basi
Sezione Disposti di natura non doganale
3003 Berna

nze@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Basi legali	3
2	Importazione di imballaggi con contenuto	3
2.1	Imballaggi	3
2.2	Imballaggi con deposito.....	3
2.3	Imballaggi senza deposito	4
2.4	Imballaggi noleggiati.....	4
2.5	Panoramica del trattamento fiscale all'importazione degli imballaggi con contenuto	5
3	Importazione di imballaggi vuoti	7

1 Basi legali

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettera h della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20) gli importi versati per il deposito di imballaggi non sono considerati controprestazione. Conformemente all'articolo 54 capoverso 2 LIVA, tale disposizione vale altresì per l'imposta sull'importazione.

Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LIVA, gli imballaggi che il fornitore consegna unitamente al bene sono trattati fiscalmente come la prestazione principale (bene imballato). Conformemente all'articolo 52 capoverso 3 LIVA, tale disposizione vale altresì per l'imposta sull'importazione.

Gli imballaggi e i supporti di merci che vengono rispediti vuoti al mittente sul territorio svizzero sono esenti da dazio (art. 8 cpv. 2 lett. l della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0] e dall'imposta sull'importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA).

2 Importazione di imballaggi con contenuto

2.1 Imballaggi

Gli imballaggi servono a rendere il bene importato pronto per la spedizione; essi vengono consegnati all'importatore unitamente al bene importato. Eccone alcuni a titolo esemplificativo:

- casse;
- contenitori palox;
- bombole per gas;
- bottiglie multiuso;
- scatole.

Non rientrano nella categoria i mezzi ausiliari di trasporto (contenitori di trasporto per mobili, botti in gomma, palette euro ecc.) e i mezzi di protezione del carico (teloni, apparecchi di riscaldamento, armature in legno ecc.).

2.2 Imballaggi con deposito

Sugli imballaggi abitualmente utilizzati più volte in generale viene chiesto un deposito cauzionale che è calcolato separatamente e rimborsato all'atto della restituzione da parte dell'importatore. Il deposito può anche essere calcolato a cadenza periodica, in sede di controllo degli imballaggi ed è fatturato solo se gli imballaggi non vengono restituiti.

Tali depositi non valgono come controprestazione e quindi non rientrano nella base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

Se il fornitore estero fattura il deposito all'importatore, il relativo importo non è parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione, sempre che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- l'imballaggio o il contenitore è consegnato con il bene ivi contenuto;
- il fornitore estero indica separatamente l'importo del deposito dalla fattura;
- il deposito è rimborsato al momento della restituzione dell'imballaggio.

Se le suddette condizioni non sono soddisfatte, si applica la procedura di cui alla cifra 2.3.

2.3 Imballaggi senza deposito

La consegna di imballaggi vale come prestazione accessoria del bene importato, sempre che essi siano usuali per il bene imballato.

È irrilevante che si tratti di imballaggi monouso o multiuso, come pure il fatto che i costi dell'imballaggio siano inclusi nella controprestazione o fatturati separatamente. La controprestazione calcolata a tale scopo o, se l'importazione non avviene in adempimento di un contratto di vendita o di commissione, il valore di mercato dell'imballaggio costituisce dunque parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione ed è imponibile alla medesima aliquota del bene.


Se l'imballaggio non è usuale per il bene ivi contenuto (p. es. vaso di cristallo per delle caramelle) o non si tratta di un imballaggio vero e proprio (p. es. confezione con tagliere e salame), in linea di massima esso va imposto separatamente.


2.4 Imballaggi noleggiati

Se per l'imballaggio è calcolata una controprestazione in funzione della durata d'impiego, in quel caso non si tratta della consegna di un imballaggio con deposito, bensì della messa a disposizione di un imballaggio sulla base di un contratto di locazione. L'imballaggio non viene quindi consegnato nell'ambito della fornitura del bene imballato. Si tratta dunque di una prestazione indipendente dalla fornitura del bene. L'imposta sull'importazione viene quindi calcolata all'aliquota normale sul valore di mercato dell'imballaggio al luogo di destinazione sul territorio svizzero. L'aliquota alla quale deve essere imposto il bene contenuto nell'imballaggio e la quota costituita da quest'ultimo rispetto alla controprestazione complessiva (quota inferiore o superiore al 30%) sono irrilevanti.

Se su tali imballaggi viene riscossa l'imposta sull'importazione, non sussiste il diritto alla restituzione quando essi sono riesportati. Pertanto il regime doganale di ammissione temporanea è indicato se l'importatore non può far valere integralmente l'imposta sull'importazione come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Anche nel caso di imposizione secondo il regime di ammissione temporanea, il noleggio versato per l'imballaggio soggiace all'imposta sull'importazione.

2.5 Panoramica del trattamento fiscale all'importazione degli imballaggi con contenuto





¹⁾ Se l'imballaggio è rispedito al fornitore estero e di conseguenza la controprestazione risultante viene rimborsata, vi è una diminuzione della controprestazione. L'imposta sull'importazione riscossa in eccesso può essere fatta valere entro cinque anni presso la direzione di circondario competente, sempre che l'importatore non possa far valere integralmente l'imposta sull'importazione come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

3 Importazione di imballaggi vuoti

L'importazione di imballaggi vuoti soggiace all'imposta sull'importazione all'aliquota normale. Ciò vale anche se gli imballaggi sono destinati a contenere beni imponibili all'aliquota ridotta, come ad esempio l'acqua minerale. La controprestazione o il valore di mercato dell'imballaggio al luogo di destinazione sul territorio svizzero rappresentano la base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- gli imballaggi rispediti vuoti al mittente sul territorio svizzero (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 lett. I LD);
- gli imballaggi di cui all'allegato B.3. della convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24).